

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)**

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (ta. ri.), per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzareno
Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la previa illustrazione da parte dell'Assessore competente in materia, sig.ra **Pallanti B.**, la quale riferisce in ordine ai contenuti salienti del tema in discussione, oggetto di esame anche da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 26 marzo u. s. (come evincibile dal verbale n. 106, in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 (c. d. legge di stabilità 2014), con cui veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u. c.), composta oltre che dall'imposta municipale unica - i. m. u. (di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali) e dalla tassa per i servizi indivisibili - ta. s. i. (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile), anche dalla tassa sui rifiuti (ta. ri.), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

Ricordato come con propria deliberazione n. 10, precedentemente assunta nel corso della presente seduta, si sia proceduto all'approvazione del piano finanziario 2019, relativo ai costi sottesi all'applicazione della tariffa riguardante il tributo di cui trattasi;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 (pubblicato nella G. u. - Serie generale n. 28 del 2 febbraio u. s.), in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio armonizzato relativo al triennio 2019 - 2021, è stato da ultimo procrastinato al 31 marzo p. v., data cui risulta, conseguentemente, procrastinato anche quello utile per deliberare nelle materie allo stesso connesse, quali tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 13, comma 15^a, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- l'art. 1, comma 444, legge 24.12.2012, n. 228 (modificativo dell'art. 193, comma 3^a, d. lgs. vo 18.08.2000, n. 267), in cui è previsto che per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga al sopra richiamato art. 1, comma 169, della legge n.

296/06, il Comune possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dall'art. 193, comma 2^a, d. lgs.vo n. 267/00, per la verifica annuale, obbligatoria degli equilibri di bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 651, citata legge n. 147/13, le tariffe del tributo di cui trattasi devono essere commisurate alla quantità e qualità medie, ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi, che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal d. P. R. 27.04.1999, n. 158;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli e relativa alla necessità di approvare, a valere per il corrente anno 2019, le tariffe della ta. ri. di cui al prospetto unito alla proposta stessa, quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1^a, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Evidenziato quanto dichiarato dal **Sindaco - Presidente** (in ordine alle riduzioni tariffarie apportate) e dal consigliere di minoranza, sig. **Salvadori M.** (ritiene che si potesse comunque fare di più);

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto in ordine ai contenuti della proposta formulata;

Alle ore 19.43, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di determinare, in riferimento al corrente anno 2019, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, conformemente a quelle riportate nel prospetto unito alla proposta esaminata, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2^a, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446.



11 C.C. 2012 922

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE

= S e d e =

OGGETTO: PROPOSTA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2019.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

-opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011) a decorrere dal 01/01/2014;

-deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

-fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 09/09/2014, il quale all'art. 14 demanda al Consiglio Comunale stesso l'approvazione delle tariffe, sulla base del Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, proposto dalla sottoscritta con nota di pari data dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 593.482,05 così ripartiti :

COSTI FISSI € 398.472,99 pari al 67,14% del totale dei costi;

COSTI VARIABILI € 195.009,06 pari al 32,86% del totale dei costi;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

-è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, secondo cui le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, in base alla classificazione approvata con regolamento comunale;

-la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

-la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 27/12/2013, in base alla quale a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del piano economico finanziario della tassa sui rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei c.d. fabbisogni standard;

Vista la proposta della sottoscritta avente data odierna, in merito all'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, ove vengono illustrate le valutazioni fatte in merito all'incidenza dei fabbisogni standard sul piano finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi del servizio e di conseguenza, con le tariffe da applicare;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, che si allegano alla presente nota, determinate a copertura integrale dei costi del servizio, ai sensi dei commi 653-654 della legge 147/2013;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto:

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;


Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di trasmettere il conseguente atto al Ministero dell'economia e delle finanze nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona



- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona



**PROSPETTO DELLE TARIFFE –TASSA SUI RIFIUTI
ANNO 2019**

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	1,00	45,01
2 componenti	1,12	80,02
3 componenti	1,25	100,03
4 componenti	1,33	120,04
5 componenti	1,42	145,04
6 o più componenti	1,47	170,05

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,86	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	2,39	1,17
3	Stabilimenti balneari	1,75	0,86
4	Esposizioni, autosaloni	1,39	0,68
5	Alberghi con ristorante	2,80	1,37
6	Alberghi senza ristorante	2,39	1,18
7	Case di cura e riposo	2,71	1,33
8	Uffici, agenzie, studi professionali	3,08	1,50
9	Banche ed istituti di credito	1,50	0,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,07	1,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,26	1,10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,88	0,93
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2,24	1,09
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,66	0,81
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,88	0,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,48	4,15
17	Bar, caffè, pasticcerie	6,49	3,17
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	2,45
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,50	2,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,19	5,53
21	Discoteche, night club	4,46	2,18

Per i banchi di mercato di beni durevoli si fa riferimento alla categoria "Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli".

Per i banchi di mercato di beni alimentari si fa riferimento alla categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante".

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

Oggetto: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

-opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011) a decorrere dal 01/01/2014;

-deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

-fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 09/09/2014, il quale all'art. 14 demanda al Consiglio Comunale stesso l'approvazione delle tariffe, sulla base del Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, proposto dalla Responsabile del Servizio con nota di pari data dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 593.482,05 così ripartiti :

COSTI FISSI € 398.472,99 pari al 67,14% del totale dei costi;


COSTI VARIABILI € 195.009,06 pari al 32,86% del totale dei costi;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

-è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, secondo cui le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, in base alla classificazione approvata con regolamento comunale;

-la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

-la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;



Visto l'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 27/12/2013, in base alla quale a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del piano economico finanziario della tassa sui rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei c.d. fabbisogni standard;

Vista la proposta del Responsabile del servizio in merito all'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, ove vengono illustrate le valutazioni fatte in merito all'incidenza dei fabbisogni standard sul piano finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi del servizio e di conseguenza, con le tariffe da applicare;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, che si allegano alla presente nota, determinate a copertura integrale dei costi del servizio, ai sensi dei commi 653-654 della legge 147/2013;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto:

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto, in ordine alla proposta su estesa, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del servizio.

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 19 marzo '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato



=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 12.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 12.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====